



2606 16
Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

*TRIBUTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 21971/2009

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Cron. 2606

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. CARLO PICCININNI - Presidente - Ud. 22/12/2015
- Dott. ENRICO SCODITTI - Consigliere - PU
- Dott. MARCO MARULLI - Rel. Consigliere -
- Dott. LAURA TRICOMI - Consigliere -
- Dott. ANGELINA MARIA PERRINO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 21971-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

2015

contro

3976

FRARE BRUNO;

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 111/2008 della COMM.TRIB.REG.

di MILANO, depositata il 10/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 22/12/2015 dal Consigliere Dott. MARCO
MARULLI;

udito per il ricorrente l'Avvocato MARCHINI PAOLO,
che si riporta agli scritti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS, che ha concluso
per l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto
di quello incidentale.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L'Agencia delle entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza 111/1/08 del 10.12.2008 con la quale la CTR Lombardia, rigettando l'appello dell'ufficio, ha confermato la decisione che ^{il}primo grado aveva ritenuto che l'efficacia dell'istanza di definizione *ex art. 9-bis* l. 27.12.2002, n. 289 non venga meno nel caso in cui come nella specie il contribuente abbia pagato in ritardo l'ultima rata dell'importo dovuto a titolo di condono.

La CTR ha motivato il proprio deliberato osservando, sul rilievo che nella disciplina dettata dalla l. 289/02 l'omesso versamento di alcune rate non comporta la perdita del beneficio, che "la mancata reiterazione di queste disposizioni nel contesto dell'art. 9-bis non trova giustificazione nella circostanza che non essendo contemplata alcuna riduzione d'imposta rispetto a quelle effettivamente dovute, il mancato pagamento di una o più rate ripristini automaticamente la sanzione prevista originariamente".

Il ricorso è affidato ad unico motivo.

Non ha svolto attività difensiva la parte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, svolto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c. l'Agencia ricorrente deduce errore di diritto in relazione all'art. 9-bis l. 289/02 in quanto, contrariamente all'asserto fatto proprio dalla CTR, il mancato pagamento nei termini di legge dell'importo dovuto a titolo di condono, sia esso dipendente dall'omesso versamento della prima ed unica rata ovvero delle successive, "*esclude ipso iure* il perfezionamento delle condizioni necessarie per beneficiare dell'agevolazione a non può non determinare quindi la decadenza del condono medesimo, con conseguente applicazione delle



· sanzioni dovute in base all'art. 13 D.lg. 471/92 per l'omesso o ritardato versamento".

2.2. Il motivo, sebbene per ragioni pregiudiziali rispetto a quelle fatte valere dall'ufficio – e al cui rilievo, come si dirà, il collegio può provvedere d'ufficio -- è fondato.

2.3. Premesso invero che il carico tributario di cui si discute concerne un omesso versamento in materia di IVA, è noto, come questa Corte ha già puntualizzato, che le misure clemenziali recate dalla l. 289/02, in quanto comportanti una rinuncia definitiva dell'amministrazione alla riscossione di un credito già accertato, non sono estensibili all'area dei tributi armonizzati e, segnatamente, contrastano con la 6^a direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, in data 17.5.77, così come interpretata dalla sentenza della Corte di Giustizia CE 17.7.08, in causa C - 132/06. Secondo tale decisione, invero, la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi di cui agli artt. 2 e 22 della predetta sesta direttiva del Consiglio, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di IVA, per avere previsto, con la L. n. 289 del 2002, artt. 8 e 9, una rinuncia generale ed indiscriminata all'accertamento delle operazioni imponibili effettuate nel corso di una serie di periodi di imposta, così pregiudicando seriamente il corretto funzionamento del sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto (24505/15; 24009/15; 20068/09).

Ebbene - come si è precisato - deve ritenersi che detta pronuncia abbia una portata generale, estesa a qualsiasi misura nazionale (a carattere sia legislativo che amministrativo), con la quale lo Stato membro rinunci in via generale, o in modo indiscriminato, all'accertamento e/o alla riscossione di tutto o parte dell'imposta dovuta, oltre che delle sanzioni per la relativa violazione,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, positioned over the text 'Cons. Est. Marulli 2'.



trattandosi di misure di carattere dissuasivo e repressivo, la cui funzione è quella di determinare il corretto adempimento di un obbligo nascente dal diritto comunitario. Ne discende che va disapplicato, per contrasto con il menzionato diritto comunitario cogente, sebbene con riferimento alla sola IVA, l'art. 9-bis, che, consentendo di definire una controversia evitando il pagamento di sanzioni connesse al ritardato od omesso versamento del tributo, comporta una rinuncia definitiva alle sanzioni che, per il loro carattere dissuasivo, oltre che repressivo, incidono sul corretto adempimento dell'obbligo di pagamento del tributo principale (20467/15; 25133/15; 19546/11).

2.4. Né può dubitarsi del fatto che la disapplicazione del diritto nazionale confligente con le norme del diritto comunitario cogente debba essere operata, pure d'ufficio, anche nel presente giudizio di legittimità, onde assicurare la piena applicazione delle norme comunitarie aventi un rango preminente rispetto a quelle dei singoli Stati membri. A tanto induce, invero, il principio di effettività, enunciato nei Trattati istitutivi della Comunità prima e dell'Unione poi, che comporta l'obbligo per il giudice nazionale di applicare il diritto comunitario in qualsiasi stato e grado del processo, senza che possano ostarvi preclusioni procedurali o processuali, o - nella specie - il carattere chiuso del giudizio di cassazione (SS.UU. 26948/06).

3. Il ricorso va dunque accolto, la sentenza impugnata andrà conseguentemente cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa potrà essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., secondo comma, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

4. Le spese si regolano secondo la soccombenza in questo giudizio, mentre



possono andare compensate quanto ai gradi di merito essendosi stabilizzato il quadro interpretativo successivamente.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione

Pronunciando sul ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo; condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida nella somma di euro 1.000,00=, oltre alle somme prenotate a debito e agli accessori; compensa le spese di lite quanto ai gradi di merito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della V sezione civile
22.12.2015

Il Cons. est.

Dott. Marco Marulli

Il Presidente

Dott. Carlo Piccininni

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 10 FEB. 2016.



Il Funz. Giud. ... ziano
Mastro. ... BARAGONA

Il Funzionario Giudiziario
Marcello Baragona